

ACCERTAMENTO

Il prelievo dal conto di studio salva il professionista dal versamento sospetto

di Angelo Ginex



In tema di **accertamento bancario**, costituisce valida **prova contraria** per il professionista, cui sia stato contestato un **maggior reddito** in applicazione della **presunzione legale** di cui all'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) per aver effettuato un **versamento** sul proprio **conto personale**, quella attestante che tale somma è stata **prelevata** solo qualche giorno prima dal **conto corrente dell'attività professionale**.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 15353, depositata ieri 3 giugno**.

In seguito ad **indagini finanziarie** aventi ad oggetto le movimentazioni sui **conti correnti bancari**, l'Agenzia delle entrate notificava ad un **professionista** un avviso di accertamento mediante il quale gli contestava un **maggior reddito** a fronte di quello dichiarato, con conseguente recupero a tassazione delle maggiori imposte Irpef ed Iva.

Il contribuente proponeva **ricorso**, che veniva **accolto** dalla competente Commissione tributaria provinciale, sul presupposto che era stata **fornita la prova delle giustificazioni addotte**. L'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale della Sicilia **accoglieva l'appello** rilevando che l'accertamento fiscale era fondato sulle presunzioni di reddito dei versamenti bancari, mentre il contribuente **non aveva fornito elementi probatori** a giustificazione dei versamenti.

Pertanto, il professionista proponeva **ricorso in Cassazione**, deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 2697 cod. civ.](#), in riferimento agli [articoli 32, 37 e 38 D.P.R. 633/1973](#), dell'[articolo 51 D.P.R. 633/1972](#) in relazione all'[articolo 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.](#), oltre che l'inosservanza dell'[articolo 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.](#)

In particolare, il ricorrente lamentava una **applicazione errata** dei principi del **riparto dell'onere della prova**, evidenziando che fosse onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'accertamento e che **i giudici di secondo grado non avevano considerato, errando, che il versamento sul conto del professionista derivava da un prelevamento fatto pochi giorni prima dal conto dello studio.**

Ebbene, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso proposto dal professionista**, ritenendo fondata la suddetta doglianza.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno affermato che **la presunzione legale "iuris tantum" prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, può essere vinta dal contribuente «soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi».** (cfr., [Cass. sent. 30.12.2015, n. 26111](#); [Cass. ord. 20.09.2017, n. 21800](#)).

Come evidenziato dai giudici di legittimità, ciò comporta l'inversione dell'onere della prova, spettando il **superamento** di suddetta **presunzione** al contribuente, il quale, nell'adempimento dell'onere di dimostrare l'estraneità delle movimentazioni bancarie alle operazioni imponibili, deve fornire una **prova analitica** della diversa riferibilità di **ogni versamento bancario**. È poi onere del **giudice** verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi **valutazione** di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr., [Cass. ord. 2.02.2018, n. 2649](#)).

Infine, la Suprema Corte ha rammentato che, in mancanza di un espresso divieto normativo e per il **principio di libertà dei mezzi di prova**, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso **presunzioni semplici**, dovendo in questo caso il giudice di merito **individuare analiticamente** i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo (cfr., [Cass. ord. 5.05.2017, n. 11102](#)).

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, la Cassazione ha affermato che: «*La Commissione non ha ... proceduto ad una valutazione rigorosa delle prove apportate dalla contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie oggetto di contestazione*», dal momento che **non sono stati valutati gli elementi documentali dai quali si evince che i versamenti sul conto personale erano avvenuti a qualche giorno di distanza dai prelievi dai conti dell'attività professionale.**

Pertanto, il ricorso è stato **accolto con cassazione** della sentenza impugnata e **rinvio** della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.